



# Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie-Carlo Levi”

Sede “Marie Curie” - Parco Gen. Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) – tel. 0114046935

Sezione staccata “Carlo Levi” – via Madonna de la Salette 29 – 10146 Torino – tel. 011728351

email: [TOIS067002@istruzione.it](mailto:TOIS067002@istruzione.it) - PEC: [TOIS067002@pec.istruzione.it](mailto:TOIS067002@pec.istruzione.it) - C. F. 95628490013 - Codice Univoco: UFDCU5

## Regolamento del Comitato Studentesco (delibera n. 132 del 12 novembre 2025)

### Premessa

La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L’acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse a una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee, nel rispetto della pluralità delle convinzioni morali, religiose, filosofiche e politiche di ciascuno e delle diversità socio-culturali.

Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme agli insegnanti e al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri frequentatori di aule.

### ART. 1 - IL COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato Studentesco è previsto dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 all’art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell’Istituto; è l’organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
2. Esso è costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. Può prevedere la partecipazione occasionale, a titolo consultivo, di altri studenti che non ricoprono tali incarichi, ma siano attivamente interessati alla vita scolastica.
3. Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, come previsto dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, all’art. 13 c. 5.
4. Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.
5. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

### ART. 2 - DIRETTIVO

1. Il Comitato nomina a scrutinio segreto dieci membri, scelti nel suo seno, che costituiscono il Direttivo del Comitato Studentesco.
2. Tra i membri del Direttivo vengono nominati il Presidente e due Vicepresidenti.
3. Il Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il cui compito è di redigere i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo.

### ART. 3 - COMPITI DEL DIRETTIVO

1. Compito del Direttivo è garantire l’esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee studentesche, come previsto nel D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 all’art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico; la concreta gestione di tale compito è affidata al Presidente del Comitato Studentesco e ai due Vice presidenti.
2. Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.
3. Il Direttivo può svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.
4. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Direttivo, al Presidente o ad altri.



# Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie-Carlo Levi”

Sede “Marie Curie” - Parco Gen. Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) – tel. 0114046935

Sezione staccata “Carlo Levi” – via Madonna de la Salette 29 – 10146 Torino – tel. 011728351

email: [TOIS067002@istruzione.it](mailto:TOIS067002@istruzione.it) - PEC: [TOIS067002@pec.istruzione.it](mailto:TOIS067002@pec.istruzione.it) - C. F. 95628490013 - Codice Univoco: UFDCU5

5. Il Direttivo designa gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.

## ART. 4 - PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco e del Direttivo; ne concorda col Dirigente Scolastico, se necessario, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.
2. Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

## ART. 5 - COMMISSIONI

1. Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni di controllo, organizzative o d'inchiesta.
2. Possono essere membri delle suddette commissioni anche studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, ma almeno uno dei componenti deve essere o un membro del Direttivo del Comitato Studentesco o un rappresentante in Consulta provinciale o un rappresentante di Istituto in quanto spetta a loro la presidenza delle commissioni.

## ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO

1. La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, come previsto dal D. Lgs. 16 aprile 1994, all'art. 14 c. 2.
2. La richiesta può essere presentata anche dal Direttivo all'unanimità o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, sempre all'unanimità.

## ART. 7 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
3. In caso di inerzia del Presidente, il Direttivo del Comitato Studentesco è convocato su richiesta di 1/10 dei componenti del Comitato per valutare la richiesta di convocazione.
4. Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione.
5. Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da due rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, dalla metà del Direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma in tal caso esclusivamente per comunicazioni importanti e urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.
6. L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di preavviso.
7. La convocazione e il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
8. In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 6.
9. Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno a influire sul monte ore a disposizione degli studenti.



## **Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie-Carlo Levi”**

Sede “Marie Curie” - Parco Gen. Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) – tel. 0114046935

Sezione staccata “Carlo Levi” – via Madonna de la Salette 29 – 10146 Torino – tel. 011728351

email: [TOIS067002@istruzione.it](mailto:TOIS067002@istruzione.it) - PEC: [TOIS067002@pec.istruzione.it](mailto:TOIS067002@pec.istruzione.it) - C. F. 95628490013 - Codice Univoco: UFDCU5

### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ SULL’USO DEI LOCALI SCOLASTICI**

1. I locali messi a disposizione dall’Istituto per le riunioni del Comitato Studentesco devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, del patrimonio scolastico e delle persone.
2. Al termine di ogni riunione, i locali devono essere lasciati in condizioni di ordine e pulizia analoghe a quelle riscontrate al momento della consegna.
3. Il Presidente del Comitato Studentesco, in qualità di rappresentante del gruppo, è responsabile della corretta conduzione delle attività e risponde personalmente, in sede disciplinare e civile, di eventuali danni, danneggiamenti o imbrattamenti arrecati ai locali, agli arredi o alle attrezzature utilizzate durante lo svolgimento delle riunioni.
4. L’Istituto si riserva di sospendere o revocare l’autorizzazione all’uso dei locali in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

### **ART. 9 - ASSENZE ALLE RIUNIONI**

1. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, fatti salvi i casi in cui la programmazione didattica non lo consenta. Gli assenti dovranno presentare giustificata al Presidente o al Direttivo.
2. Alla seconda assenza ingiustificata consecutiva dalle riunioni del Comitato e del Consiglio di classe il rappresentante di classe degli studenti decade dal suo incarico su delibera del Comitato Studentesco e viene successivamente surrogato dal primo dei non eletti a opera dell’istituto, come previsto dal d. lgs. 297/1994 all’art. 38.

### **ART. 10 - RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE RIUNIONI**

1. Possono partecipare alle sedute il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che può intervenire sui punti posti all’odg dal Dirigente Scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti; altrimenti deve attenersi al proprio compito cioè controllare che il tutto si svolga nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (d. lgs. 297/1994, art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

### **ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.